

N. 8056 del Repertorio

N. 6908 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile,

Alle ore diciassette e minuti trenta,

In Palazzolo Acreide, presso la sede dell'Associazione in Via Alessandro Italia s.n.c.,

Innanzi a me dott. Francesco Di Filippo, Notaio in Siracusa con studio in Via Senatore Avvocato Edoardo Di Giovanni n.5, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Siracusa,

E' PRESENTE:

GIARDINA GIUSEPPE, nato a Palazzolo Acreide il ventinove maggio millenovecentocinquantatré, (Codice Fiscale: GRD GPP 53E29 G267P), domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "ANFFAS ONLUS REGIONE SICILIA - ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE", con sede in Palazzolo Acreide, Via Alessandro Italia s.n., codice fiscale 97180860823, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli in forza di legge e del vigente statuto.

Dell'identità personale e qualifica del suddetto comparente io Notaio sono certo.

Il comparente Giardina Giuseppe, nella suddetta qualità, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale, all'Assemblea della suddetta Associazione, che trovasi riunita oggi, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) - Modifica della denominazione ed adeguamento dell'Associazione alla Riforma del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2017, n.117, e conseguente adozione di nuovo statuto (c.d. Statuto a Regime);
- 2) - Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposta ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie;
- 3) - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale, lo stesso comparente Giardina Giuseppe, nella citata qualità, il quale constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante relativo avviso scritto spedito, tempestivamente, a tutti gli aventi diritto, ai sensi del vigente statuto;
- sono presenti, a mezzo legale rappresentante, n.6 (sei) (cinque) Enti associati e, mediante delega scritta, preventivamente depositata presso la sede dell'Associazione,



Registrato a NOTO
il 24.05.24
al n° 6345
esatti euro /

n.6 (sei) Enti associati, così come risulta dall'elenco che, debitamente compilato e depositato agli atti dell'Associazione, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega in copia, al presente atto sotto la lettera "A";

- tutti gli associati intervenuti, debitamente informati sui punti all'ordine del giorno, sono legittimati a partecipare ed a votare nella presente assemblea, così come attestato dal comparente;

- è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:

* esso comparente, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo;

* Costanza Antonio, nato a Palermo il 14 febbraio 1983, (codice Fiscale: CST NTN 83B14 G273E);

* D'Antrassi Cristina, nata a Roma, il 25 settembre 1965, (Codice Fiscale: DNT CST 65P65 H501Z);

* Canzonieri Paolo, nato a Ragusa il giorno 11 luglio 1975, (Codice Fiscale: CNZ PLA 75L11 H163D);

- l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea di tutti i presenti così come la regolarità delle deleghe, che restano acquisite agli atti dell'Associazione, sono state previamente verificate dal Presidente e dallo stesso confermate in questa sede.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, considerato che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ritenendosi tutti sufficientemente informati, dichiara l'assemblea validamente costituita a norma del vigente statuto e pertanto idonea a deliberare, e passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra agli intervenuti le modifiche dello statuto proposte e pertanto riferisce i motivi per cui, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2017, n.117, e della conseguente istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si rende necessario adeguare lo statuto sociale attualmente in vigore, allo scopo di renderlo compatibile con le disposizioni normative contenute nel richiamato Codice

Forniti tutti i chiarimenti procedurali relativi all'operazione prospettata, il Presidente, rilevata la necessità di adottare un nuovo statuto, ne dà integrale lettura, nel testo definitivo che lo stesso assumerebbe qualora le sue proposte fossero accolte.

Al riguardo, il Presidente precisa che nello statuto proposto risultano modificate e integrate alcune regole inerenti la struttura, il funzionamento, le attribuzioni e la disciplina dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e che è stata introdotta una articolata disciplina relativa

all'Organo di Controllo e di Revisione.

Il medesimo statuto prevede altresì che in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

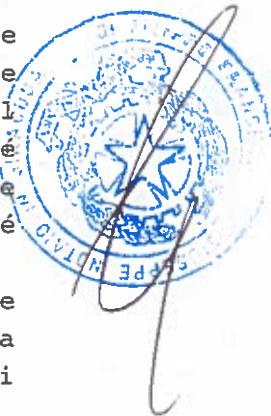
Inoltre il medesimo statuto risulta integrato per ciò che concerne le finalità e le attività dell'Associazione mediante riferimento diretto alla normativa di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2017, n.117, nonché l'introduzione della possibilità, per l'Ente, di svolgere attività diverse rispetto a quelle previste, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, ritenute valide le argomentazioni addotte dal Presidente, approva la proposta dello stesso, e pertanto, con votazione unanime dei presenti, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) - di modificare la denominazione dell'Associazione da "ANFFAS ONLUS REGIONE SICILIA - ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE" in "ANFFAS REGIONE SICILIA - ASSOCIAZIONE REGIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSviluppo", in breve denominata "Anffas Regione Sicilia";
- 2) - di adeguare le norme di funzionamento dell'Associazione alle previsioni normative relative alla Riforma del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2017, n.117, e di conseguenza adottare e quindi approvare integralmente un nuovo statuto sociale, in sostituzione di quello vigente, nel testo già preventivamente letto in assemblea dal Presidente, che, debitamente sottoscritto dal componente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", costituendone parte integrante;
- 3) - di delegare al Presidente dell'Associazione i più ampi poteri per dare esecuzione ed attuazione alla presente deliberazione dell'assemblea, conferendo, in particolare, mandato al medesimo di apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di adempimenti inerenti a quanto in oggetto, con particolare riguardo a quelli relativi all'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Persone Giuridiche e del Terzo Settore.

Il presente atto sarà depositato direttamente a cura dell'organo amministrativo, entro il termine di legge, nel competente Registro delle Persone Giuridiche e del Terzo



Settore, dandone la prevista pubblicità, impegnandosi pertanto lo stesso a far pervenire in termine utile agli enti preposti copia del presente atto, anche al fine di eventuali comunicazioni.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore diciotto e minuti trenta.

Le spese del presente atto, successive e consequenziali, restano a totale carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in poca parte di mio pugno e da me letto, unitamente all'allegato, al comparente che, interpellato, lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta.

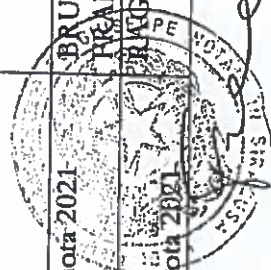
Consta di due fogli dei quali occupa sette pagine per intero e fin qui dell'ottava.

F.to: Giardina giuseppe, Francesco Di Filippo notaio.

Allegato "A" n. 8056 del Repertorio n. 6908 delle Raccolte
ASSOCIAZIONI LOCALI ANFFAS ONLUS SICILIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/04/2021

ASSOCIAZIONI:	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2021 €650,00	PRESIDENTE	PRESENTE /DELEGA	Firma.
1. ANFFAS ONLUS AGIRA		CUCCHIARA ALESSANDRO		
2. ANFFAS ONLUS CALTANISSETTA	pagata quota 2021	NICOSIA MAURIZIO	DELEGA A ANFFAS ONLUS PALAZZOLO A E Z M	
3. ANFFAS ONLUS CATANIA	pagata quota 2021	D'ANTRASSI CRISTINA	GIARDINA GIUSEPPE PRESENTE	
4. ANFFAS ONLUS FAVARA	pagata quota 2021	SCIUME' GERLANDO	DELEGA A ANFFAS ONLUS CATANIA D'ANTRASSI CRISTINA	
5. ANFFAS ONLUS MESSINA	pagata quota 2021	CURRO' TERESA GRAZIA	DELEGA A ANFFAS ONLUS CATANIA D'ANTRASSI CRISTINA	
6. ANFFAS ONLUS MODICA	pagata quota 2021	PROVVIDENZA GIOVANNI	PRESENTE	
7. ANFFAS ONLUS PALAZZOLO A	pagata quota 2021	GIARDINA GIUSEPPE	PRESENTE	
8. ANFFAS ONLUS PALERMO	pagata quota 2021	COSTANZA ANTONIO	PRESENTE	
9. ANFFAS ONLUS PATTI	pagata quota 2021	ZAMPINO ANTONIO	DELEGA A ANFFAS ONLUS MODICA PROVVIDENZA GIOVANNI	
10. ANFFAS ONLUS RAGUSA	pagata quota 2021	BRUGALETTA FRANCO	PRESENTE	
11. ANFFAS ONLUS SCOGLITTI	pagata quota 2021	BRUGA GRAZIANA	PRESENTE	

[Handwritten signature]



12. ANIT/AS ONLUS SCORDIA	Pagata Quota 2024	COSTA NELLA MARIA	DELEGA A ANFFAS ONLUS MODICA PROVVIDENZA GIOVANNI	
13. ANIT/AS ONLUS MARSALA	DICHIARAZIONE IMPEGNO AL PAGAMENTO	CASANO ANNA MARIA	DELEGA A ANFFAS ONLUS PALAZZOLO A E Z M GIARDINA GIUSEPPE	




Perico B. Per

ALL. "B" N. 8956 del Repertorio - N. 6908 della Raccolta

STATUTO

"ANFFAS REGIONE SICILIA - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E
PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA'
ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 15 dicembre 2002, con scrittura privata, è stata costituita l'Associazione Regionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (A.N.F.F.A.S., ANFFAS, Anffas) - ONLUS della Regione Sicilia.

2. Successivamente in data 05/03/2011 lo statuto è stato modificato e l'Associazione ha assunto la denominazione di "Anffas Onlus Regione Sicilia - Associazione Regionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale".

3. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Regione Sicilia - Associazione Regionale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo", in breve denominata "Anffas Regione Sicilia" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Regione Sicilia", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

5. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS Nazionale.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Sicilia.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale.



5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a

Handwritten signature and date 11/2/2011



Q
a
a
d
d
a
f
s
a
4
c
s
s
s
b
R
f
c
r
l
t
r
c
v
c
c
e
R
s
a
2
r
h
:
:
c
l
c

quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 29 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) realizza il coordinamento tra le Associazioni locali Anffas e gli autonomi enti a marchio Anffas presenti nell'ambito della Regione Sicilia;
- b) svolge funzioni di rappresentanza a livello Regionale e sul territorio, in relazione agli interessi delle Associazioni locali ed autonomi enti a marchio Anffas operanti nell'ambito della Regione Sicilia, in linea con il pensiero associativo e con le indicazioni fornite e compiti delegati da Anffas Nazionale, in forza della delega di rappresentanza politica sul territorio regionale, dalla stessa Anffas Nazionale conferita;
- c) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;
- d) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- e) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità



intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

f) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

g) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

h) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

i) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

l) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

m) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione;

n) promuove, nell'ambito della propria regione di appartenenza, le linee e i deliberati associativi nazionali, esercitando un ruolo di trasmissione delle finalità e direttive politiche nazionali verso le Strutture Associate locali ed avvalendosi anche del supporto del Consigliere nazionale di riferimento.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità,



Giuseppe Notaro
Franco

l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previsione normativa Onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 29 del presente statuto.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore delle associazioni socie e dei loro associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.



3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indentificativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

1. esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
2. si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
3. redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
4. redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
5. devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
6. fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
7. inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
8. versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
9. rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia



Handwritten signatures and initials:
- A large, stylized signature on the left.
- The word "Fratello" written vertically in the center.
- Other smaller handwritten marks and initials.

quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione tutti gli enti del terzo settore operanti nella Regione Sicilia che si uniformano nel rispetto dei contenuti del codice di qualità ed autocontrollo alle linee di Anffas Nazionale, condividendone quindi le finalità ed intendendo contribuire al loro raggiungimento in ambito regionale, impegnandosi direttamente.

3. Gli Enti Associati si impegnano a garantire anche con l'apporto diretto dei propri aderenti e volontari, la realizzazione delle attività e vengono iscritti nello specifico libro degli associati. Gli aderenti ed i volontari non associati degli enti associati che contribuiscono alle attività dell'Associazione in maniera volontaria vengono iscritti nell'apposito registro dei volontari e coperti da polizza assicurativa.

2. Gli aspiranti enti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale li aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Sicilia anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.



3. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

4. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ampresso; contestualmente al pagamento l'ampresso è iscritto nel libro associati.

5. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Proviviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa Anffas.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

3. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

4. Tutti gli enti associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

7. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle



deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali.

coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

Lo status di ente associato si perde per:

1. estinzione dell'ente;
2. recesso o esclusione da Anffas Nazionale;
3. recesso dell'ente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
4. mancato intervento, a mezzo del proprio rappresentante o delegato, per tre volte consecutive senza giustificato motivo all'assemblea degli enti aderenti;
5. esclusione per delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La perdita di status di ente associato nelle ipotesi sub a) b) c) d) del primo comma spiega i propri effetti dalla data del verificarsi dell'evento; in tal caso il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, deve deliberare la presa d'atto e disporre la cancellazione dal libro degli enti associati.

L'esclusione dell'ente secondo quanto previsto dalla lettera e) del primo comma, deve essere adottata con delibera del Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

1. per morosità nel pagamento della quota e del contributo obbligatorio annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
2. per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dello statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, del Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale e degli eventuali regolamenti e deliberati assembleari regolarmente adottati, nonché per altri gravi e comprovati motivi.
4. Contro il provvedimento di esclusione da socio è data facoltà all'associazione socia di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
5. La cessazione da socio, per qualunque motivo, dall'Associazione Regionale viene immediatamente comunicata al Consiglio Direttivo di Anffas Nazionale per le conseguenti deliberazioni del caso.

ART. 11) VOLONTARI





Francesco

Luigi

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Revisore Unico
5. il Collegio dei Probiviri.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore Unico e Probiviro, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.



3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

1. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Revisore Unico;

2. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

3. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Revisore Unico; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo regionale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;

4. eleggere, tra i candidati delle associazioni socie, e revocare il Presidente dell'Associazione;

5. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

6. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

7. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

8. nominare e revocare il revisore Unico;

9. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

10. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;

11. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

12. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione



associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

1. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

2. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

3. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

1. per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

2. entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, intervenuti e



rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente, eletti tra i candidati delle associazioni socie.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa



1'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 1'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo: il Revisore Unico, in tal caso anche esprimendo voto consultivo; il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso

i coordinatori delle commissioni di lavoro; qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

1. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

2. delibera sulle richieste di ammissione come associato;

3. delibera sull'esclusione dell'associato;

4. propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

5. ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

6. può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di spesa;

7. può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

8. propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

9. in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo regionale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 23, per portare un contributo sul programma di attività;

10. delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

11. può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

12. nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;



13. nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

14. redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

1. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

2. ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

3. guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

4. convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

5. presiede l'Assemblea;

6. sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

7. vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

8. è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

9. assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

10. gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

11. in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo

per la ratifica del suo operato;

12. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

13. verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) REVISORE UNICO

1. Il Revisore Unico viene eletto dall'Assemblea e deve essere iscritto al registro dei revisori legali.

2. L'incarico di Revisore Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate agli enti aderenti.

3. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione, verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio di esercizio.

5. Il Revisore Unico partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

6. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico esercita i compiti assegnati dallo stesso articolo 30 del D.lgs n. 117/2017 e quindi:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo



e contabile e sul suo concreto funzionamento e pone in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo;

- accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;

- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili,

- attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, laddove il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore Unico stesso.

7. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico esercita pure la revisione legale.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

GRUPPO REGIONALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 23) GRUPPO REGIONALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in

coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti gli enti aderenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo regionale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il gruppo regionale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro la Piattaforma Nazionale degli Autorappresentanti (PIAM) aderente ad EPSA, prevista dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo regionale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo regionale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 24) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di
- specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali.

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Revisore Unico, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 26) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle deliberazioni del Revisore Unico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

g) il libro
eventuali

2. L'ass
volontari
tenuta,

previsto.

3. Tal

costante

dell'Ass

Revisore

del Re

deposito

3.

sociali

9 del p

ART.

NAZION

1. In

inader

dell'7

Consig

Colle

Nazio

che

desig

espe

desi

gli

anno

asso

ris

dei

2.

suc

de

da

vi

ag

N

s

t

r

1

g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Revisore Unico, che può essere gestito e conservato a cura del Revisore Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 27) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, il Revisore Unico, nonché Anffas Nazionale, possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Revisore Unico e del Collegio dei Probiviri.

2. L'associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina

di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.

3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.

4. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 29) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

3. In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

(1) Dela "Labi" ed altre "Republi" / Via postale comune per la cancellata.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale che si rilascia

per uso Conferenza del 19/10/2017

consiste di VENTI pagine

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

